Sentenza n. 153/2024 pubbl. il 25/01/2024

RG n. 2703/2023

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PESCARA

nelle persone dei magistrati:

Dott. Angelo BOZZA Presidente

Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO Giudice rel.

Dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al numero 2703 R.G. affari contenziosi dell'anno 2023, vertente

TRA

(...) (C.F. (...)), avvocato, elettivamente domiciliato in (...), via (...), presso lo studio legale (...), rappresentato e difeso da se medesimo nonché dall'avv. (...), come da procura in atti OPPONENTE

E

(...) (C.F. (...)), elettivamente domiciliata in (...), via (...), presso lo studio dell'avv. (...) che la rappresenta e difende come da procura in atti

OPPOSTA

NONCHE'

PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE

INTERVENTORE NECESSARIO

OGGETTO: opposizione avverso l'ordinanza del Tribunale di Pescara n. (...) del (...). CONCLUSIONI: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 27 luglio 2023 l'avv. (...) proponeva opposizione avverso l'ordinanza n. (...) - emessa a conclusione del procedimento promosso ex art. 473bis.38 cpc dal (...) nei confronti di (...) - con cui il giudice monocratico di questo Tribunale aveva

autorizzato il trasferimento di residenza dei figli minori delle parti da via (...) alla via (...) del Comune di Pescara, condannando il (...)medesimo al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 2.200,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.

A sostegno, l'opponente lamentava, in ordine all'autorizzazione al cambio di residenza, la "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 337 ter e 337 sexies cc" e delle risultanze istruttorie nonché la "illogicità, irragionevolezza e/o insufficienza della motivazione"; censurava, altresì, l'ordinanza impugnata anche in punto di condanna alle spese e concludeva per la riforma della stessa, con compensazione, anche parziale, o riduzione delle spese di lite. L'istante chiedeva, altresì, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza in questione. costituitasi in giudizio, la (...) insisteva per la conferma del provvedimento impugnato.

Con ordinanza del 14 agosto 2023 il Collegio rigettava la richiesta di sospensione, condividendo le motivazioni del primo Giudice.

Con la memoria depositata nella fase di merito il 12 gennaio 2024, ai sensi dell'art. 473 bis.17, comma 3, cpc, l'avv. (...) evidenziava, testualmente, che "per onestà intellettuale",... "oggi sia invero venuto meno l'interesse ad ottenere la modifica dell'opposto provvedimento - che difatti, anche laddove ottenuta, non sarebbe messa in esecuzione - ma ciò - sia chiaro - non perché ritenga infondate le censure mosse, bensì in ragione del fatto che i minori si stanno stabilizzando positivamente nella nuova collocazione abitativa e sine dubio un ennesimo spostamento sarebbe controproducente per i loro interessi.

L'opponente manifestava, quindi, "la propria disponibilità a rinunciare al primo motivo di gravame, ferma restando ogni censura in punto di condanna alle spese".

Ritiene il Collegio, sulla base di tali inequivocabili dichiarazioni (e sebbene le stesse non siano state riportate nelle conclusioni), che debba essere pronunciata declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine al primo motivo di opposizione.

Come accennato, l'ordinanza in oggetto è stata impugnata anche in ordine alla statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite che, a giudizio dell'opponente, il primo giudice avrebbe dovuto compensare, quanto meno parzialmente, avendo egli agito con il precipuo ed unico scopo di salvaguardare e tutelare gli interessi dei figli, rimettendo al giudice la decisione, come normativamente previsto, in considerazione del contrasto sussistente tra i

genitori; le spese sono state contestate anche relativamente al "quantum", ritenuto eccessivo e sproporzionato, e senza che il giudice esplicitasse i parametri applicati.

Il Collegio non condivide le esposte argomentazioni.

Ed invero, l'avv. (...) è stato condannato al pagamento delle spese in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 cpc.

La invocata compensazione è prevista, come è noto, dall'art. 92, comma 2, cpc, "se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti", tutte circostanze che non ricorrono nel caso che ci occupa.

L'avere agito nell'esclusivo interesse dei figli non giustifica la proposizione di un'azione che si è rivelata totalmente infondata e che non solo non presenta elementi di novità o di mutamento giurisprudenziale ma affronta problematiche certamente prive del carattere di eccezionalità, rientranti - piuttosto - nella ordinaria casistica.

Non si rinvengono, dunque, le "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" che possono giustificare la compensazione delle spese di lite (cfr. Corte Cost. n. 77/2018).

Sotto il profilo del "quantum", è evidente che il giudice di prime cure, pur non citandolo, abbia applicato le tariffe forensi di cui al D.M. n. 55/2014, volontaria giurisdizione, valore indeterminabile, complessità bassa, quantificando i compensi in euro 2.200,00 e, dunque, in una somma poco al di sotto del valore medio (euro 2.336,00), importo che il Collegio ritiene proporzionato alla qualità e quantità dell'attività difensiva svolta.

L'opposizione, sul punto, deve pertanto essere rigettata. Da ultimo, anche le spese del presente giudizio, comprese quelle della fase cautelare, devono essere poste a carico dell'avv. (...).

L'opposizione, infatti, si è rivelata priva di pregio anche relativamente al primo motivo riguardante il cambio di residenza dei minori (peraltro all'interno della stessa città di Pescara), essendo ampiamente e condivisibilmente motivata sul punto l'ordinanza impugnata che, con ragioni sia logistiche che economiche, rispondenti anche ad esigenze della prole, ne ha autorizzato il trasferimento, fermo restando il collocamento prevalente dei figli presso la madre.

Argomentazioni condivise e ribadite anche dal Collegio nel provvedimento del 14 agosto 2023 con cui è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza impugnata.

L'avv. (...), pertanto, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali relative

all'opposizione, spese che - in applicazione del D.M. n. 55/14 (giudizi di cognizione davanti al Tribunale, scaglione indeterminabile, complessità bassa, valori minimi) - vengono liquidate nelle rispettive misure di euro 2.007,00 per la fase cautelare e di euro 3.809,00 per il merito, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con ricorso depositato in data 27 luglio 2023, da (...) nei confronti di (...), con l'intervento necessario del P.M., ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al primo motivo di opposizione;
- b) rigetta, per il resto, l'opposizione stessa;
- c) condanna il (...) al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 2.007,00 per la fase cautelare e di euro 3.809,00 per il merito, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Pescara, il 23 gennaio 2024

Il Giudice Est.

dott.ssa Cleonice G. Cordisco

Il Presidente

dott. Angelo Bozza